



## CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: [www.comune.lodi.it](http://www.comune.lodi.it) - PEC: [comunedilodi@legalmail.it](mailto:comunedilodi@legalmail.it)

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

---

### DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

## ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 551 DEL 09/10/2026

**OGGETTO:** P.ZA OSPITALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PROVVISORI PER CONCERTO GRATUITO NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA "NOTE DI PREVENZIONE". DECORRENZA E TERMINE: 16 OTTOBRE 2026.

### IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Vista la richiesta inoltrata dall'agenzia tutela salute milano, inerente la richiesta di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori in concomitanza con lo svolgimento di un concerto gratuito nell'ambito della campagna per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

### ORDINA

- o In **P.za OSPITALE** (limitatamente alla porzione di norma interdetta alla circolazione veicolare), il giorno **16 ottobre 2026**, dalle **ore 08.00 sino a termine manifestazione**, è consentito l'accesso ai veicoli a vario titolo accreditati dal comitato organizzatore dell'evento citato in premessa, esclusivamente per le operazioni di allestimento della manifestazione,
- o In nessun caso verrà autorizzata la sosta inattiva dei veicoli. In caso di non ottemperanza alla disposizione di cui al presente punto, i medesimi veicoli soggiaceranno alle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.).

Il soggetto incaricato dell'iniziativa dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

## **DISPONE**

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

## **DEMANDA**

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

**La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio**

**Sottoscritto dal Dirigente**  
**LIGI GIOVANNI**  
**con firma digitale**